

Seduta del 17/04/2013 con inizio alle ore 09:00

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2013-2015.

Presiede la seduta il Sindaco PEZZONI Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano

All'appello risultano:

PEZZONI Giuseppe	Sindaco	Presente
IMERI Juri Fabio	Vice Sindaco	Presente
MANGANO Basilio Antonino	Assessore	Presente
NISOLI Alessandro	Assessore	Presente
VAILATI Sabrina	Assessore	Presente
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina	Assessore	Presente

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'articolo 91 del TUEL stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

ATTESO che:

- con propria deliberazione n° 90 del 20/06/2012 è stata da ultimo ridefinita la macro struttura organizzativa dell'Ente con contestuale approvazione della dotazione organica;
- è stata effettuata dai dirigenti, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come da dichiarazioni agli atti;

PRESO atto che, da quanto attestato dai dirigenti, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

ATTESO che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano necessarie per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali, ed in particolare, il comma 7 del predetto art. 76, come modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13/12/2010, n. 220, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/07/2011, n. 111, dall'art. 28, comma 11-quater, D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dall'art. 4, comma 103, lett. a) L. 12/11/2011, n. 183 e dall'art. 4-ter, comma 10, D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/04/2012, n. 44;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- il D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, in materia di limitazione di spese, ed in particolare l'art. 16, comma 8, che non apporta modifiche ai previgenti vincoli assunzionali;
- la legge di stabilità n. 228 del 24/12/2012;

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2012, come risulta dall'attestazione del Dirigente del servizio finanziario, agli atti comunali al n. 14375 di protocollo del 21/03/2013 e lo schema di Bilancio di Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27/02/2013, è improntato al medesimo risultato;
- il rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2012 (stima sulla base dei dati di preconsuntivo) è pari al 30,87%, calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, sulla scorta di quanto all'uopo stabilito dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie, nella propria deliberazione n. 14 del 30/11/2011, tenendo conto, quindi, esclusivamente delle società partecipate al 100% dall'ente ovvero congiuntamente ad altri enti pubblici, ovvero controllate affidatarie dirette di servizi, nonché delle società partecipate indirettamente tramite holding, pure affidatarie dirette di servizi, secondo quanto risulta dai dati all'uopo forniti dal competente settore finanziario, in atti;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2012, incluse le spese di formazione, al netto degli oneri per rinnovi contrattuali, degli importi per diritti di rogito, per recupero evasione ICI e delle spese per il personale disabile, ammonta a € 6.886.267,76, inferiore alla spesa dell'anno 2011, come risulta dai dati contabili del consuntivo dell'Ente;
- con propria deliberazione n.23 del 1/03/2012 ha prorogato l'efficacia del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, redatto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESO inoltre che:

- l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, vigente, con le modifiche più sopra dettagliate, stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno nei quali l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 50% delle spese correnti "possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente";
- la circolare del 18 ottobre 2010 dell'UPPA - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha precisato che la definizione di "spesa corrispondente alle cessazioni" va interpretata quale spesa annuale, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi;
- risulta consolidato l'orientamento giurisprudenziale fra le Sezioni Regionali di Controllo, secondo le quali gli Enti hanno la facoltà di usufruire, negli esercizi successivi, delle quote di turn-over a tempo indeterminato non utilizzato ai fini del calcolo della capacità assunzionale anno con anno (Cfr. Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con proprio parere n. 52/2010 e 167/2011 hanno statuito il principio secondo cui l'espressione "nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" debba intendersi comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, e non ancora coperte alla data di riferimento; diversamente opinando, secondo la stessa Corte, la disposizione in commento si tradurrebbe in una irragionevole limitazione alle prerogative di auto organizzazione degli enti, di dubbia ammissibilità nel panorama delle misure di coordinamento finanziario che possono essere adottate nei confronti degli enti di autonomia territoriale. Si sono espresse nei medesimi termini, con proprie deliberazioni, la Corte dei Conti Calabria n. 22/2012, la Corte dei Conti Molise n. 65/2010, . 167/2011, la Corte dei Conti Marche n. 176/2012, la Corte dei Conti Puglia n. 2/2012, la Corte dei Conti Veneto nn. 403 e 488 e 534 rispettivamente del 21/06/2012, del 24/07/2012 e del 31/08/2012, la Corte dei Conti Lombardia, n. 18/2013, la Corte dei Conti Abruzzo, n. 343/2012, Corte dei Conti Calabria, n. 22/2012);

CONSIDERATO, peraltro, che ai sensi del citato comma 7, dell'art. 76, del D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, come integrato dalla L. 220/2010 (art. 1, comma 118), "Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale";

RILEVATO come, anche rispetto a tale deroga, trova applicazione il principio più sopra richiamato, enucleato dalle Sezioni Riunite nella citata decisione, potendosi dunque prendere a riferimento le cessazioni di Polizia Locale intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione, fermi restando gli ulteriori vincoli previsti dal comma 7 dell'art. 76 cit. (incidenza delle spese di personale pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, rispetto del patto di stabilità, rispetto dei limiti complessivi della spesa di personale);

RICHIAMATA in punto, la Delibera n. 59 del 19/5/2011 della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo del Lazio) a mente della quale può ritenersi che le assunzioni in deroga per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, di cui al precedente paragrafo - ovviamente per altri versi motivate da esigenze funzionali reali - non sarebbero nemmeno soggette a contingentamento numerico in relazione alle cessazioni intervenute nel medesimo settore, ma in generale, alle cessazione comunque intervenute nell'ente nell'anno precedente, purché tali da garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e gli altri limiti generali posti dalla normativa finanziaria alla crescita della spesa del personale;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 37 del 28/03/2012 con la quale si è provveduto all'approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014, successivamente modificata con deliberazioni della G.C. n. 139 del 12/09/2012, n. 169 del 24/10/2012 e n. 208 del 27/12/2012;

PRESO ATTO:

- per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata/assunta viene convenzionalmente preso a base il valore della posizione iniziale della categoria di appartenenza, aumentata degli oneri riflessi e dell'Irap;

- delle cessazioni di personale dall'anno 2010 all'anno 2012 nonché delle assunzioni avvenute dal 2011 al 2012 e la corrispondente spesa, come riportato nella sottostante tabella:

ANNO	SPESA CESSAZIONI	SPESA MAX NUOVE ASSUNZIONI (40%)	ASSUNZIONI EFFETTUATE (esclusa mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/20014, funzione di neutralità)	SPESA EFFETTUATA
2010	€ 68.473,00	€ 27.389,00	-	-
2011	€ 73.987,00	€ 29.595,00	N. 1 unità -cat. C -tempo pieno Legge n. 68/1999 a copertura quota d'obbligo (non computabile quale spesa)	
2012	€ 53.256,00	€ 21.303,00	N. 1 Assistente Sociale-cat. D -tempo pieno	€ 14.306,60 La spesa per l'assunzione è calcolata nella misura ridotta del 50% ai sensi dell'art. 76, comma 7, secondo periodo D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e s.m.i.
2013			N. 1 Assistente Sociale-cat. D -tempo pieno (assunzione in corso)	€ 14.306,60 La spesa per l'assunzione è calcolata nella misura ridotta del 50% ai sensi dell'art. 76, comma 7, secondo periodo D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e s.m.i.
		Totale (€ 78.287,00)		

RICORDATO che dalla limitazione assunzionale sono escluse:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo, peraltro, completamente assolta dal Comune di Treviglio, come risulta dal prospetto informativo trasmesso al Centro per l'Impiego il 31/01/2013;

- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n.311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa, oltre che nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 557 della Legge n. 269/2006;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: "gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell' art.8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo";

DATO pertanto atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

DATO ATTO che, ai fini del computo del tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato, non rilevano le assunzioni di personale ex art. 110.1 TUEL (cfr Corte dei Conti Sezione Regionale Abruzzo, deliberazione n. 361/2012, Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 581/2012, Sezione Autonomie, deliberazione n.12/2012, "La Sezione, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni sui limiti di spesa ed assunzionali sintetizzate nel precedente punto, in relazione alle illustrate tesi interpretative, ritiene di aderire a quella da ultimo richiamata che assegna alle disposizioni di cui ai primi due periodi del riscritto comma 6-quater dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001, una parziale autonomia. Dette speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, ai vincoli assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 nonché al vincolo assunzionale, già previsto dall'art. 76, comma 7, primo periodo, seconda parte (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell'anno precedente");

PRESO atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, (inclusi oneri a carico dell'Ente) come risulta dal bilancio consuntivo dell'Ente, è stata la seguente:

Riferimento	Tipologia	Spesa 2009
Art. 9 , comma 28, 1° periodo D.L. n. 78/2010	Assunzioni a tempo determinato	€ 94.617,32
	Collaborazioni coordinate e continuative	€ 1.968,00
Art. 9 , comma 28, 2° periodo D.L. n. 78/2010	Somministrazione	€ 27.788,38
Totale		€ 124.373,68

e che pertanto il limite di spesa risulta di € 62.186,84;

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;

- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: "Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di

lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.”;

LETTA, a questo ultimo proposito, la circolare n° 3 del 5 maggio 2006, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. ad oggetto: “linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale.”, in particolare il paragrafo 4 “La natura delle esigenze e gli strumenti per la provvista di personale”;

ESAMINATE inoltre le relazioni agli atti comunali, che riassumono le proposte rese dai vari dirigenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, circa l'individuazione della quantità di personale e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

ATTESO che:

- sia la programmazione triennale sia, nel suo ambito, la programmazione annuale devono essere collegate al monitoraggio della funzionalità complessiva della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'Ente e alla soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata;
- per le amministrazioni pubbliche, infatti, la determinazione del fabbisogno di personale deve tener conto, quale elemento basilare, della garanzia dei servizi all'utenza e del controllo del territorio;

RITENUTO, in considerazione della quantità e qualità dei servizi che si intende continuare ad assicurare alla cittadinanza nel triennio 2013-2015, nonché alla decisione di procedere all'apertura, dal 2014, di uno Sportello Polifunzionale, con ampliamento degli orari di apertura al pubblico, di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato indicate nell'allegato “A” ove si trovano elencate la categoria, il profilo, l'anno e le modalità di copertura;

RITENUTO, altresì, a seguito dell'esito infruttuoso della procedura di mobilità, di stralciare dalla programmazione del triennio 2012-2014 di cui alle deliberazioni della G.C. n. 37 del 28/03/2012 e 169 del 24/10/2012, la prevista copertura di un posto di cat. D3 al profilo di Funzionario Tecnico, riservandosi, comunque, nel corso dell'anno 2013, di valutare altre e diverse forme di provvista;

RITENUTO necessario, con riferimento alle norme e disposizioni contrattuali sopra richiamate, stabilire per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, che si provvederà nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e quindi esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali, nei limiti di cui al predetto art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, per garantire i servizi essenziali e infungibili, ciò solo qualora non sia possibile provvedervi a mezzo di misure organizzative alternative;

DATO ATTO che la quota di riserva di cui alla Legge n. 68/1999 risulta assolta, come risulta dal prospetto informativo annuale trasmesso al Centro per l'Impiego lo scorso 31/01/2013;

CONSIDERATO che, relativamente alla programmazione di cui in oggetto, sono state svolte le necessarie relazioni sindacali e precisamente: per la programmazione generale e per il programma dei fabbisogni a tempo determinato è stata svolta la procedura di consultazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e di concertazione prevista dall'art. 7, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999, mediante invio della documentazione alle oo.ss. e alla rsu con nota prot. n. 18198 del 10 aprile 2013, non ricevendo osservazioni scritte;

ATTESO infine che avendo adempiuto gli obblighi di confronto sindacale è possibile procedere all'approvazione della programmazione;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 l'Ente, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità volontaria;

VISTA lo schema di Bilancio di Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27/02/2013, e presentato al Consiglio comunale nella seduta del 9/04/2012, è improntato al medesimo risultato;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

PRESO ATTO che la programmazione proposta concorre a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

ACQUISITA in proposito la positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, resa in data 15/04/2013 e acquisita agli atti al n. 19200 di protocollo del 15/04/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di soprannumero e non sono state rilevate, come da relazione in atti, eccedenze di personale;

DI APPROVARE il piano triennale del fabbisogno del personale 2013-2015 come riportato nella tabella riportata in calce al presente atto;

DI DARE ATTO che la presente programmazione concorre al perseguimento dell'obiettivo della riduzione delle spese di personale e della garanzia di funzionamento dei servizi dell'Ente;

DI DARE ATTO, altresì, che le assunzioni programmate, rientrano pienamente nei limiti previsti ex art.76, comma 7, della spesa delle cessazioni anni precedenti, residuando, una volta effettuata l'assunzione in corso per n. 1 Assistente Sociale- cat. D, la somma di € 54.911,00;

DI DEMANDARE al Dirigente Responsabile del Servizio Personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento;

DI STABILIRE che, nel rispetto del limite di spesa sopra riportato, si procederà ad assunzioni a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente per periodi superiori a 6 mesi, laddove ciò si renda necessario per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ed il dirigente interessato abbia dimostrato l'impossibilità di misure organizzative alternative;

DI INFORMARE le OO.SS. e la RSU dell'adozione del presente atto.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

TABELLA A)

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2013-2015

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2013

CATEGORIA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	COPERTURA MOBILITA' /CONCORSO	NOTE
C-tempo pieno	1	Istruttore Amministrativo-Contabile	Scorrimento graduatoria concorsuale	
C-tempo pieno	1	Istruttore Educativo Socio-Culturale	Mobilità	Indizione concorso in caso di esito negativo della procedura di mobilità
Dirigente Amministrativo	1	Dirigente	Mobilità	La copertura è prevista esclusivamente in subordine al perfezionamento della procedura di mobilità del dirigente in comando

Anno 2014

CATEGORIA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	COPERTURA MOBILITA' /CONCORSO	NOTE
D3-tempo pieno	1	Funzionario Amm.vo-Contabile	Mobilità	Copertura posto vacante personale collocato in pensione
C-tempo pieno	1	Agente di polizia locale	Mobilità	Attivabile solo a seguito di ulteriori riduzioni di spesa

Anno 2015

CATEGORIA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	COPERTURA MOBILITA' /CONCORSO	NOTE
B3-tempo pieno	2	Collaboratore Tecnico	Mobilità	Copertura posto vacante personale collocato in pensione
C-tempo pieno	1	Istruttore Educativo Socio-Culturale	Mobilità	Copertura posto vacante personale collocato in pensione
C-tempo pieno	1	Agente di polizia locale	Mobilità	Copertura posto vacante personale collocato in pensione

Si specifica che nell'anno 2015 è previsto il collocamento a riposo di n. 6 posizioni



Città di
TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

GIUNTA COMUNALE



Città di
TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

GIUNTA COMUNALE



Città di
TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

GIUNTA COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Il Sindaco PEZZONI Giuseppe

F.to Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano